STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE «SEED VICIOUS»

Denominazione e sede

Art. 1
E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Seed Vicious"
con Sede Fiscale presso Via delle Selve 10, 50018 - Scandicci (Firenze)
Codice Fiscale 94267790486
Sezioni staccate dell'Associazione possono essere costituite da gruppi di almeno dieci Soci, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, secondo le norme del Regolamento.
L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Carattere dell'Associazione

Art.2
L'Associazione è aconfessionale, apartitica e senza scopo di lucro. Essa:
- persegue unicamente finalità di ricerca, produzione, diffusione, conservazione di semi di varietà orticole e non, salvaguardia di peculiarità e biodiversità;
- realizza attività di educazione e formazione in campo ambientale ed ecologico, tutela la crescita della cultura della condivisione attraverso una rete sinergica di intenti e passioni;
- promuove attività utili al raggiungimento di una migliore conoscenza delle varietà orticole e non, ed in questo ambito crea un circuito di idee e di informazioni;
- organizza iniziative volte alla crescita e alla formazione morale, sociale, culturale e professionale degli aderenti;
- favorisce iniziative dirette a facilitare i processi di integrazione degli aderenti nel tessuto sociale dell'ambiente locale e l'accesso a prestazioni e servizi forniti dall'Associazione.

L'Associazione persegue queste sue finalità attraverso gli strumenti e le iniziative di cui al Regolamento e non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse.
I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto e del Regolamento dell'Associazione.

Le attività svolte dai Soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione potrà partecipare come Socio ad altri Enti e Associazioni nonché aderire a conferenze, convegni, seminari, manifestazioni e organizzazioni aventi scopi analoghi.

Scopi dell'Associazione

Art.3
L'Associazione ha come obiettivo principale la divulgazione e l'attuazione delle buone pratiche per vivere nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità.
Salvaguardia delle biodiversità locali e condivisione dei loro semi e delle loro particolarità: sono gli impegni quotidiani di tutti coloro che nell' Associazione investono il proprio tempo e le proprie competenze.

L'attività dell'Associazione si concretizza in modo particolare attraverso:
a) organizzazione di conferenze, incontri e iniziative di varia natura attinenti alle finalità dell'Associazione;
b) elaborazione di documenti, progetti e proposte per la diffusione dei principi contenuti nelle proprie finalità e a supporto di soggetti pubblici e/o privati che vogliano perseguire i medesimi scopi;

c) sensibilizzazione e promozione delle tematiche riguardanti la conservazione, produzione e condivisione di varietà di semi per la salvaguardia delle biodiversità locali, comprese la progettazione e la gestione di interventi a favore dello sviluppo delle migliori tecniche colturali nel rispetto dell'ambiente;
d) coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, suscettibili di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle biodiversità;
e) svolgimento di attività di formazione e di apprendimento di un'agricoltura di autosufficienza e di tutte le altre tematiche coerenti con le proprie finalità;
f) svolgimento di attività di informazione, anche attraverso l'edizione e la stampa di proprie pubblicazioni;
g) organizzazione di iniziative di varia natura per la raccolta fondi da destinare alla realizzazione dei progetti dell'Associazione.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dallo Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

SOCI

Requisiti dei Soci

Art. 4
Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche ed i gruppi sforniti di personalità che ne facciano domanda secondo le norme del Regolamento.
L'ammissione all'Associazione è subordinata al pagamento della quota annuale e decade automaticamente con il mancato rinnovo.
La qualità di socio non è trasmissibile.
Il numero dei soci è illimitato.
I Soci si distinguono in:
Soci Effettivi: partecipano attivamente alla vita dell'Associazione ed al perseguimento degli scopi contribuendo in modo continuativo con riferimento alle proprie capacità e possibilità economiche, culturali e professionali e lavorative; hanno diritto di voto all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche Sociali. Sono obbligati al versamento della quota annuale.
Soci Sostenitori: contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante versamento della quota annuale e con contributi economici volontari o con l'apporto di aiuti materiali o lavorativi ; hanno diritto di voto alle Assemblee e sono eleggibili alle cariche Sociali.
Soci Onorari: il Consiglio di Presidenza può nominare a sua discrezione persone che si siano rese particolarmente meritevoli; hanno diritto di voto alle Assemblee, sono eleggibili alle cariche Sociali, non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 5
Ciascun Socio è impegnato a dare un contributo fattivo nei confronti dell'Associazione mettendo a disposizione della stessa le sue capacità operative ed intellettuali, articoli da pubblicare, semi.
Il Socio è chiamato a considerarsi come operatore di una collezione di varietà di semi frazionata e condivisa in rete.
Ogni Socio gode dei diritti previsti nel Regolamento.
Il Socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso, o se specificato, anche ad una certa data. Il recesso anticipato non comporta alcun rimborso totale o parziale della quota associativa versata.
Il Socio è inoltre tenuto a non intralciare lo svolgersi del progresso dell'Associazione e della sua vita sociale, ad esempio attraverso danneggiamenti materiali o di immagine o tramite un comportamento ostile o oltremodo polemico, perseverante ed evidentemente distruttivo, pur se esercitando i suoi diritti ma in maniera volutamente insostenibile ed esageratamente difforme dal comportamento della stragrande

maggioranza dei Soci.
L'esclusione di un Socio può essere deliberata dall'Assemblea con maggioranza qualificata dell'80% e solo per gravi motivi da ravvisarsi, a mero titolo indicativo, nei seguenti: gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento; interdizione od inabilitazione del Socio; condanna dello stesso ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
L'esclusione è a vita, salvo futura riconsiderazione dell'Assemblea.
I Soci esclusi, receduti o decaduti non possono richiedere la restituzione delle quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I Soci maggiorenni hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Tutti i Soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.
Nei limiti della normativa sulla privacy, gli atti ed i libri dell'Associazione sono di libera consultazione per i Soci, i quali potranno, a loro spese, ottenere copia degli stessi previa disponibilità.
Soci e Consiglieri che svolgono attività per l'Associazione, hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo purché opportunamente documentate.
L'iscrizione all'Associazione implica l'accettazione dello Statuto vigente e del Regolamento ed il pagamento della quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio di Presidenza. Il Socio è tenuto alla riservatezza sugli atti e i documenti di cui venga a conoscenza nell'attività sociale.

ORGANI SOCIALI

Art. 6
Gli organi dell'Associazione sono:
- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Consiglieri Delegati
- Presidente dell'Associazione
- Vicepresidente dell'Associazione
- Segretario del Consiglio Direttivo
- Sezioni Distaccate

Tutte le cariche e tutti gli organi sociali, escluse le Sezioni Distaccate, hanno un limite di durata di tre anni e possono essere riconfermate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7
L'Assemblea dei Soci è convocata una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Essa inoltre deve essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
La convocazione è disposta dal Presidente dell'Associazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione unitamente all'ordine del giorno. L'avviso deve essere inviato ai soci, in forma cartacea od elettronica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e con lo stesso anticipo deve essere pubblicato sul sito Internet dell'Associazione.
L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
a) l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale;
b) la nomina del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi membri da parte del Consiglio Direttivo uscente.
c)l'esclusione del socio;
d) qualsiasi altra materia che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre alla sua approvazione.

L'Assemblea Ordinaria, anche su propria iniziativa, può revocare qualsiasi carica a qualsiasi persona con una maggioranza qualificata dell'80% e rieleggere immediatamente un sostituto che ne prenderà il posto fino alle prossime elezioni di tutte le cariche sociali alle quali potrà candidarsi anche il Socio che in passato ha subito revoca della carica.
L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti/deleganti.
L'Assemblea Ordinaria delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti/deleganti.
Ogni Socio ha un voto e può rappresentare in Assemblea Ordinaria, per delega, solamente un altro socio.
Hanno diritto di voto solo i Soci maggiorenni.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o del rendiconto annuale, nonché in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:
a) le modifiche e le integrazioni dello Statuto;
b) lo scioglimento o la trasformazione dell'Associazione;
c) il trasferimento della sede dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno un ventesimo dei Soci maggiorenni. Se non si raggiunge tale quorum si dovrà eventualmente ricorrere in seguito al voto per corrispondenza. L'Assemblea Straordinaria delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e non ammette delega.
Per ogni riunione dovrà redigersi apposito processo verbale a cura del Segretario dell'Assemblea da nominare ad inizio di seduta.
È ammesso il voto per corrispondenza secondo la disciplina prevista nel Regolamento. Al voto per corrispondenza non si applica delega. Il voto per corrispondenza delibera validamente sempre con la maggioranza assoluta dei votanti e può sostituire sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria mantenendo gli stessi quorum per esse necessari.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8
Il Consiglio Direttivo, costituito da non meno di cinque e non più di nove membri scelti fra i Soci maggiorenni, nomina nel suo seno Presidente, Vicepresidente, Segretario. Su richiesta può partecipare al Consiglio Direttivo anche un rappresentante dei Responsabili di Sezione con possibilità di esprimere un parere consultivo.

Spetta al Consiglio Direttivo:
a) deliberare tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, necessari per il funzionamento dell'Associazione;
b) predisporre la bozza del bilancio o del rendiconto annuale;
c) formulare all'Assemblea le proprie proposte sui temi previsti all'articolo 10 del presente Statuto;
d) stabilire la misura delle quote associative annuali.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche funzioni ad uno o più Consiglieri indicando i principi ed i criteri direttivi per lo svolgimento delle stesse. Nell'ambito della delega loro concessa le delibere dei Consiglieri Delegati equivalgono alle delibere del Consiglio Direttivo. Possono essere delegate le funzioni relative agli atti di ordinaria amministrazione di cui al punto a) del presente articolo.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente o, se anche questo non è presente, il consigliere partecipante da più tempo iscritto ininterrottamente. È considerato presente il Socio che partecipi al Consiglio Direttivo tramite collegamento audiovisivo in tempo reale.

Dopo due volte che il Consiglio Direttivo viene convocato ma non si raggiungono le presenze per costituirlo validamente alla terza convocazione sarà costituito validamente con almeno tre consiglieri.
Per ogni riunione dovrà redigersi apposito processo verbale.
Ove in corso d'anno il numero dei consiglieri si riduca entrano in sostituzione i primi degli esclusi delle ultime elezioni. Se comunque non si trovassero sostituti e si scendesse anche sotto i cinque consiglieri è fatto obbligo convocare immediatamente l'Assemblea affinché questa provveda alla elezione dei consiglieri mancanti.

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9
Il Presidente dell'Associazione convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione e, come tale, esegue le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Consiglieri Delegati.
In caso di necessità e di urgenza può compiere tutti gli atti di competenza del Consiglio Direttivo rientranti nella lettera a) dell'articolo 8 salvo rendicontazione al Consiglio Direttivo.
In caso di assenza viene sostituito, in tutte le sue funzioni, dal Vicepresidente.
Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria, dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; è rieleggibile.

VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO

Art. 10
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Sostituisce inoltre il Presidente, su specifiche funzioni, quando sia da questi delegato.
Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo stesso e coadiuva il Presidente ed il Consiglio nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del libro verbali del Consiglio Direttivo e del libro dei Soci, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, cura la tenuta degli altri libri contabili e provvede alla predisposizione dei dati occorrenti per la formazione della bozza del bilancio o del rendiconto annuale.

SEZIONI DISTACCATE

Art. 11
Ad iniziativa di un numero di Soci non inferiore a dieci, possono essere costituite Sezioni Distaccate dell'Associazione in modo da agevolare i contatti fra i Soci e rendere quindi maggiormente realizzabili i fini dell'Associazione stessa.
Ciascuna Sezione Distaccata è dotata della più ampia autonomia nei limiti dei fini dell'Associazione e potrà assumere, nel suo ambito, le iniziative che riterrà più idonee per il perseguimento degli stessi.
In relazione all'adesione all'Associazione le Sezioni Distaccate trasmettono alla Sede Centrale le iscrizioni, i rinnovi e le somme riscosse.
Alle iniziative assunte da ciascuna Sezione Distaccata, tempestivamente comunicate alla Sede Centrale, potranno a loro richiesta partecipare anche i Soci non facenti parte della Sezione, su di un piano di perfetta parità fra tutti i soci.
Le Sezioni Distaccate non hanno autonomia finanziaria. Ciascuna Sezione farà fronte alle proprie esigenze finanziarie attingendo ad una quota parte delle quote associative dei Soci aderenti alla Sezione stessa che sarà ad essa devoluta dalla Sede Centrale.

FINANZE E PATRIMONIO

Patrimonio dell'Associazione

Art. 12
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
1. Dalla quota associativa annuale dei Soci da stabilirsi annualmente dal Consiglio di Presidenza.
2. Dai contributi volontari dei Soci.
3. Da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari situazioni o iniziative, che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.
4. Da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere.
5. Dalle convenzioni stipulate con Associazioni, Fondazioni, Enti Privati e Pubblici.
6. Da eventuali entrate commerciali derivanti da attività accessorie.
7. Da erogazioni liberali, contributi, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali utili o avanzi di gestione.

NORME FINALI E GENERALI

Esercizi sociali

Art. 13
L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine dell'esercizio gli amministratori redigeranno il bilancio annuale, da sottoporre poi all'approvazione dell'assemblea.

Scioglimento e liquidazione

Art. 14
In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge .

Regolamento

Art. 15
Alle norme del presente Statuto si aggiungono quelle del Regolamento. Il Regolamento è scritto dal Consiglio Direttivo che può integrarlo e modificarlo con propria delibera.

Norme di rinvio
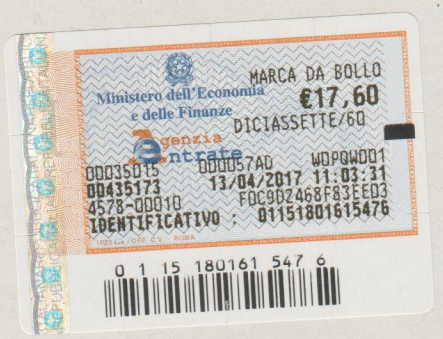
Art. 16
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.